

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE SUI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI ASSENTI PER MALATTIA AFFIDATE ALL'INPS.

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____, in _____,

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, di seguito denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore Provinciale / di Filiale metropolitana, sede di _____,

E

la/il dott.ssa/dott. _____ nato a _____ il _____, medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico fiscale", codice fiscale _____, iscritto all'Albo dell'Ordine dei medici della provincia di _____ al n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte della Direzione Provinciale di _____ / Filiale metropolitana di _____ alla/al dott.ssa/dott. _____ dell'incarico professionale avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori dei settori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare.

L'incarico ha carattere libero professionale e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'INPS.

Art. 2

Obblighi, condizioni e incompatibilità

Il medico fiscale INPS nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto a fornire con diligenza e perizia la propria opera e a svolgere i compiti affidati e declinati dalle norme vigenti e nelle circolari, istruzioni operative, direttive e linee guida emanate dall'INPS, con particolare riguardo alla corretta valutazione del ripristino della capacità di lavoro specifico e all'appropriatezza di forma e contenuto della visita medica di controllo e nella redazione dei relativi verbali/moduli.

Il medico fiscale si obbliga a prestare la propria opera professionale nell'ambito territoriale di competenza della UOC/UOST INPS di

Il medico fiscale svolgerà la propria attività relazionandosi con il Direttore provinciale/di filiale metropolitana cui fa riferimento l'Ufficio medico legale presso cui opera e con il Responsabile della struttura medico legale per i relativi aspetti organizzativi.

Le visite mediche di controllo verranno effettuate nel rispetto delle linee guida fornite dal Coordinatore generale Medico legale.

Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell'Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di disponibilità e nelle modalità che verranno fornite dall'INPS.

Il medico fiscale deve assicurare la disponibilità a svolgere attività ambulatoriale presso i gabinetti medici della sede INPS di competenza secondo il calendario concordato con il Responsabile della struttura medico-legale.

La disponibilità a effettuare visite mediche di controllo è per un minimo di 15 giorni al mese:

- su entrambe le fasce, sia antimeridiana sia pomeridiana;
- sulla fascia antimeridiana;
- sulla fascia pomeridiana.

Il professionista si obbliga a comunicare le giornate in cui assicura la propria attività con anticipo ed entro il giorno 22 del mese precedente.

Il numero di visite di controllo giornaliere da eseguire nelle fasce di reperibilità è, di regola, pari a 6 visite al giorno (3 per fascia), incrementabile, in caso di necessità di aumentare il numero complessivo di visite, a 8 visite al giorno (4 per ciascuna fascia).

Per l'espletamento dell'attività istituzionale il medico fiscale è tenuto ad avvalersi degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Ente. È eccezionalmente ammesso il ricorso al supporto cartaceo per eventuali malfunzionamenti del servizio o disfunzione accertata degli strumenti informatici.

L'incarico di cui al presente contratto non può essere conferito al medico fiscale che si trovi in una delle seguenti nelle seguenti condizioni di incompatibilità/inconferibilità:

- età anagrafica pari o superiore a 72 anni;
- trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
- esercizio dell'attività di CTU o CTP, ovvero consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- essere stato destinatario di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- prestare la propria attività in INPS in qualità di medico esterno, medico convenzionato ACN e medico specialista.

Art. 3

Compensi

Per l'attività svolta è riconosciuto un compenso fisso di reperibilità giornaliera, riferita ai giorni nei quali viene prestata l'attività professionale, e compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati e per l'attività ambulatoriale.

Il compenso giornaliero, per la reperibilità su entrambe le fasce, è fissato in 82,99 euro. Per la reperibilità su una sola fascia giornaliera, è fissato in 41,49 euro.

In aggiunta al compenso fisso di reperibilità giornaliera, il compenso per le visite domiciliari è pari a 25,00 euro per la visita domiciliare feriale, 31,69 euro per la visita domiciliare festiva, 16,97 euro per l'accesso domiciliare feriale, 23,76 euro per l'accesso domiciliare festivo.

Per ciascuna fascia in cui il medico fiscale svolge attività ambulatoriale presso la sede INPS di pertinenza, è riconosciuto un compenso di 75,00 euro.

Per i percorsi effettuati per l'esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l'usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell'ACI.

I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico, salvo il caso in cui tale residenza si trovi in provincia diversa da quella della sede INPS di assegnazione, nel qual caso i percorsi si misurano a partire dalla sede territorialmente competente dell'INPS.

Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nelle quali non sia reperibile in loco altro medico che possa effettuarla, anche in via eccezionale, con incarico occasionale, per le visite di cui trattasi è previsto il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché dell'eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. Ulteriori rimborsi spese saranno ammessi e regolamentati anche per i casi di visite domiciliari in zone montane che limitino le possibilità del mezzo proprio ed invece impongano l'utilizzo di mezzi di trasporto particolari (ad esempio, funivia).

Tutti i compensi sono al lordo degli oneri fiscali a carico del medico secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico.

Art. 4

Durata dell'incarico

L'incarico attribuito con il presente contratto ha durata pari a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi.

Art. 5
Cause di risoluzione

Rappresentano cause di risoluzione del contratto:

- il sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità, previste al precedente art. 2;
- l'inosservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale, in sede di pianificazione delle attività;
- la mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001;
- l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse con l'INPS, ai sensi della normativa vigente.

Il medico fiscale è tenuto a comunicare, con PEC, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS di competenza e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico fiscale non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6
Dichiarazione di responsabilità

Il medico fiscale dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità previste dall'art. 2 del presente contratto e di comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di qualsiasi condizione che possa costituire motivo di incompatibilità;
- garantire la propria disponibilità nelle fasce di reperibilità indicate all'art.2 del presente contratto;
- effettuare le visite di controllo assegnate secondo le modalità operative indicate dall'Istituto;

- astenersi dall'eseguire visite di controllo nei confronti del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse, specialmente con riferimento all'eventuale sovrapposibilità tra l'attività di certificazione e quella di controllo medico legale;
- osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi predetti;
- impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" e del vigente "Codice di condotta". Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, altresì, di prendere atto che, la violazione derivante dagli obblighi previsti dai predetti Codici è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto;
- di impegnarsi a presentare all'inizio dell'incarico e successivamente all'inizio di ciascun anno di imposta dichiarazione di responsabilità in ordine al regime fiscale adottato nonché a eventuali variazioni consentite in corso d'anno ai fini degli adempimenti dell'Istituto in qualità di sostituto di imposta;

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico fiscale si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare la/il dott.ssa/dott. _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (*General Data Protection Regulation*) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Il Direttore provinciale /
di Filiale metropolitano

Il medico fiscale